



Comune di CASSINO

Provincia di FROSINONE

Progetto:

REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E DEL PIANO COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Committente:

COMUNE DI CASSINO (FR)
AREA SERVIZI - Piazza De Gasperi

Elaborato:

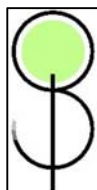
REGOLAMENTO COMUNALE



IDENTIFICATIVO ELABORATO:

ELAB. 01

RELEASE	DATA	RIF. REVISIONE	ESEGUITO	CONTROLLATO	APPROVATO
1	20/10/2025	emissione	Ing. Mario Pacitto	Ing. Mario Pacitto	Ing. Mario Pacitto
2	03/12/2025	Verifica e emissione definitiva per commissioni	Ing. Mario Pacitto	Ing. Mario Pacitto	Ing. Mario Pacitto
3	11/12/2025	VERSIONE DEFINITIVA	Ing. Mario Pacitto	Ing. Mario Pacitto	Ing. Mario Pacitto



ingegneriaesicurezza[pacitto.com](http://ingegneriaesicurezza.com)

ingegneria della sicurezza - ingegneria antincendio
ingegneria civile - ingegneria ambientale
Progettazione impianti tecnologici - Formazione

Ing. Mario PACITTO
(Timbro e firma)

Ing. Mario PACITTO
Via Sferracavallo, 49 - Cassino (FR)
cell. 3391538922
e-mail: ingmariopacitto@gmail.com



- Art. 1 - Premessa
- Art. 2 - Finalità
- Art. 3 - Criteri Generali
- Art. 4 - Definizioni
- Art. 5 - Tipologie di esercizio dell'attività
- Art. 6 - Vendita di particolari merci
- Art. 7 - Autorizzazione all'esercizio mediante l'uso di posteggio
- Art. 8 - Autorizzazione per la forma itinerante
- Art. 9 - Esercizio dell'attività in assenza del titolare
- Art. 10 - Disposizioni contro l'abusivismo, DURC e carta di esercizio
- Art. 11 - Operazioni di spunta
- Art. 12 - Orario di esercizio dell'attività
- Art. 13 - Scadenza delle concessioni poste in essere
- Art. 14 - Durata delle concessioni nei mercati, fiere e posteggi fuori mercato
- Art. 15 – Procedura di ricognizione e bando di miglioria
- Art. 16 - Scambio del posteggio
- Art. 17 - Bando pubblico di assegnazione
- Art. 18 - Produttori agricoli
- Art. 19 - Affidamento a privati
- Art. 20 - Modifiche al settore merceologico
- Art. 21 - Subingresso
- Art. 22 - Le aree dedicate al commercio
- Art. 23 - Utilizzo del suolo pubblico
- Art. 24 - Utilizzo delle tende solari
- Art. 25 - Utilizzo dei veicoli definiti "camion negozio"
- Art. 26 - La forma itinerante, divieti e limitazioni
- Art. 27 - I mercati
- Art. 28 - Le fiere
- Art. 29 - Le fiere promozionali a carattere straordinario
- Art. 30 - Mercatini dell'antiquariato e del collezionismo
- Art. 31 - Istituzione, modifica, soppressione dei mercati, delle fiere e dei posteggi fuori mercato
- Art. 32 - Revoca dell'autorizzazione e decadenza della concessione
- Art. 33 - Sospensione del titolo abilitativo
- Art. 34 - Sanzioni
- Art. 35 - Disposizioni finali
- Art. 36 - Entrata in vigore
- Allegato 1: Disciplinare Tecnico
- Allegato 2: Mercato settimanale Cassino Centro
- Allegato 3: Mercato settimanale viale Europa
- Allegato 4: Mercato giornaliero Rionale e Mercatino dell'Antiquariato e del Collezionismo
- Allegato 5: Feste religiose e patronali – Festa Maria SS.ma Assunta in Cielo
- Allegato 6: Feste religiose e patronali – Festa Sant'Antonio da Padova
- Allegato 7: Feste religiose e patronali – Festa SS Pietro e Festa San Giovanni



Art. 1 - PREMESSA

1. Il presente Regolamento è redatto sulla base delle disposizioni emanate dalla Regione Lazio attraverso la legge 6 Novembre 2019 n° 22.
2. Il Piano comunale per l'esercizio del commercio su area pubblica, insieme alle schede e layouts ed esso allegati, costituisce parte integrante e sostanziale del presente Regolamento; il Piano comunale contiene la ricognizione delle aree destinate allo svolgimento del commercio su area pubblica indicate nell'atto regolamentare unitamente alla rappresentazione grafica con allegata legenda.
3. Il Regolamento e il Piano comunale sono approvati dal Consiglio Comunale, previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative.
4. Il Regolamento e il Piano hanno validità triennale e possono essere aggiornati in qualsiasi momento, anche separatamente, mediante le medesime modalità previste per la loro approvazione e mantengono la propria validità fino alla loro sostituzione o rinnovo.
5. La legge regionale n. 22 del 2019 rappresenta il quadro normativo di riferimento per il commercio su aree pubbliche nel Lazio, con l'obiettivo di modernizzare e semplificare il settore. Vengono riunificate o abrogate una serie di disposizioni frammentate in più testi: il commercio in sede fissa e su aree pubbliche (L.R. n. 33/99); le reti d'impresa tra attività economiche su strada (L.R. n. 4/2006, articolo 113); il commercio all'ingrosso (L.R. n. 74/1984); l'attività di somministrazione di alimenti e bevande (L.R. n. 21/2006); la distribuzione della stampa quotidiana e periodica (L.R. n. 4/2005); il commercio di animali da affezione; il commercio equo e solidale. Il testo unico, inoltre, tiene conto anche delle numerose modifiche intervenute negli ultimi anni nell'ordinamento statale ed europeo in tema di concorrenza, semplificazione amministrativa e liberalizzazione delle attività economiche e dello sviluppo di nuove forme aggregative tra imprese. In particolare, sono stati adeguati i contenuti normativi regionali con quelli prescritti dalla direttiva n. 123 del 12 dicembre 2006 (Direttiva Bolkestein) e dal decreto legislativo n. 59/2010 e successive modifiche, nonché con quelli dei decreti legge n. 201/2011 e n. 1/2012 in materia di tutela della concorrenza, liberalizzazione delle attività economiche, semplificazione dei procedimenti amministrativi e nuove modalità di programmazione delle attività economiche. Di seguito la scheda illustrativa della L.R. 22/2019 (dal sito del Consiglio Regionale del Lazio):

Capo I (Disposizioni generali).

Detta le disposizioni generali e declina le finalità della legge, con limiti posti esclusivamente per motivi imperativi di interesse generale, a tutela dei consumatori e dei principi di legalità. Prevede la ripartizione delle funzioni e il contenuto dei regolamenti di attuazione, finalizzati allo snellimento e al decentramento dell'azione amministrativa. Definisce l'ambito di applicazione della legge e i settori esclusi, appartenenti ad altri ambiti economici, quali attività artigianali, imprese agricole e industriali che hanno facoltà di vendere i prodotti di propria produzione solo in locali a ciò adibiti e in quelli adiacenti. Inoltre, sono state riportate le disposizioni comuni riferite ai requisiti di onorabilità e professionalità, alla formazione e all'aggiornamento, con il riconoscimento di specifici corsi professionali e le disposizioni relative prioritariamente ai Centri di assistenza tecnica (CAT). L'articolo 13 fa riferimento al SUAP comunale (Sportello unico delle attività produttive) quale unico punto di accesso per tutte le procedure amministrative relative all'avvio di attività commerciali sull'intero territorio regionale. Inoltre, sono state inserite norme relative al rispetto dei contratti collettivi del lavoro e alle pari opportunità, al sostegno e alla promozione della cultura della legalità e contro l'abusivismo commerciale



nonché quelle relative all'istituzione dell'Osservatorio regionale del commercio, al sostegno di azioni tese ad evitare gli sprechi alimentari e alla tutela della vivibilità e sicurezza nelle aree urbane maggiormente interessate da fenomeni di degrado sociale, legati all'intrattenimento notturno.

Capo II (Disciplina delle attività commerciali in sede fissa e forme speciali di vendita).

Sono disciplinate le attività commerciali in sede fissa e le forme speciali di vendita. Vengono regolate le procedure per l'avvio dell'attività e il rilascio dei titoli abilitativi. Sono definiti gli ambiti e i criteri generali di sviluppo per il commercio in sede fissa di cui i Comuni devono tener conto per la loro programmazione territoriale, tra cui le modalità di adeguamento degli strumenti urbanistici da parte degli stessi. Si prevedono sulla liberalizzazione in materia di orari e di pubblicità dei prezzi e un'apposita sezione è destinata alle forme speciali di vendita, compresi gli outlet, e alle vendite straordinarie, con particolare attenzione alla disciplina dei saldi, per la quale non è più necessario intervenire per legge ma si rinvia annualmente la definizione delle date di inizio a un provvedimento di Giunta Regionale. Importante innovazione è quella relativa all'intervento a favore di un nuovo modello di associazionismo tra imprese, le cosiddette reti di impresa tra attività economiche su strada. Il Capo si chiude con la previsione delle sanzioni.

Capo III (Disciplina delle attività commerciali su aree pubbliche).

Contiene la revisione della normativa in materia di commercio su aree pubbliche, **con rafforzamento delle competenze comunali nella gestione del settore.** È confermata la possibilità di gestione autonoma dei mercati da parte di apposite associazioni composte dagli stessi operatori mercatali e basata su convenzioni stipulate con i Comuni competenti, che mantengono tutti i poteri di controllo e vigilanza. In materia di commercio itinerante è previsto il divieto di esercitare tale forma di commercio su aree pubbliche nei centri storici per i Comuni superiori ai 30.000 abitanti.

Capo IV (Commercio all'ingrosso).

Contiene la disciplina relativa all'apertura e al trasferimento degli esercizi all'ingrosso avviati mediante la presentazione della Scia al SUAP competente. Si prevede per i centri agroalimentari la possibilità di dedicare parte degli spazi ad attività di vendita al dettaglio.

Capo V (Disciplina del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica).

Disciplina la diffusione della stampa quotidiana e periodica, l'apertura e l'esercizio delle diverse forme di vendita della stampa, punti vendita esclusivi e non esclusivi in sede fissa o in edicola chiosco. La norma tende ad adottare idonee soluzioni finalizzate a sostenere la sopravvivenza delle edicole nel rispetto del principio del pluralismo e della libertà di informazione costituzionalmente tutelati.

Capo VI (Somministrazione di alimenti e bevande).

Per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, la novità più rilevante consiste nell'estensione dell'utilizzo della Scia come modalità di accesso all'attività in via generale, mantenendo l'autorizzazione solo per le zone del territorio comunale sottoposto a tutela.

Capo VII (Disciplina degli esercizi commerciali per la vendita di animali di affezione).

Per la prima volta, in conformità con quanto previsto dalla legge regionale n. 34 del 1997 in materia di tutela degli animali da affezione e di prevenzione del randagismo, la Regione prevede un'apposita disciplina in materia di commercio di animali stabilendo una serie di requisiti ai fini della cura e del miglior trattamento degli animali in commercio.

Capo VIII (Programmazione regionale degli interventi di sviluppo e politiche attive di sostegno e valorizzazione del commercio).

Prevede una serie di elementi di innovazione nell'ambito delle politiche attive per il comparto. Per la prima volta, la Regione disegna un modello di programmazione attraverso piani triennali di indirizzo e piani annuali di carattere operativo attraverso cui affiancare il mercato nelle direzioni impresse dai modelli di consumo più evoluti, tutelando le forme più fragili di attività commerciali anche attraverso la previsione di modelli aggregativi diversificati tra imprese, agevolando il percorso di ammodernamento e innovazione tecnologica e organizzativa e manageriale delle attività economiche interessate. Altra importante innovazione è quella relativa all'intervento a favore di nuovi modelli aggregativi tra imprese,



in particolare le cosiddette reti di imprese tra attività economiche su strada, consistenti in una sequenza di esercizi commerciali, aree mercatali e altre attività di servizio che si costituiscono in forma consortile e/o societaria per la gestione comune di servizi e di azioni di promozione e marketing e di qualificazione dei contesti urbani, anche al fine di attivare forme di rigenerazione urbana, promuovere progetti di decoro e arredo urbano. Previste anche filiere territoriali, distretti economici urbani e particolari forme di sostegno e rilancio dei mercati rionali.

Capo IX (Disposizioni transitorie e finali).

Viene regolamentata la transazione tra la precedente e l'attuale disciplina del settore, garantendo la continuità delle procedure già avviate con la presentazione di domande all'apertura, nonché la salvaguardia degli investimenti nei casi di attuazione dello strumento urbanistico per il quale all'entrata in vigore del testo unico già si sia pronunciata in senso positivo l'assemblea competente. Oltre ciò, sono previsti una serie di elementi di immediata attuazione ai fini di eliminare fin da subito una serie di previsioni non più in linea con le normative statali ed europee in materia di attività economiche.

Art. 2 - FINALITA'

Il Comune riconosce il Mercato Settimanale di Cassino come un luogo di storica rilevanza sociale, culturale ed economica, radicato nelle abitudini della cittadinanza da decenni. Il mercato costituisce un punto d'incontro tra generazioni, un presidio di vitalità urbana e un riferimento per le attività commerciali locali.

In tale ottica, il presente Regolamento mira a **tutelare e rafforzare le tradizioni** che da sempre caratterizzano il mercato, promuovendo la continuità delle tipicità merceologiche, delle modalità di vendita, del rapporto diretto tra commercianti e cittadini, nonché dell'organizzazione spaziale e funzionale storicamente riconosciuta dalla collettività.

Il Comune si impegna inoltre a valorizzare le consuetudini consolidate, garantendo un contesto ordinato, sicuro e accogliente e favorendo la permanenza di un modello di mercato capace di coniugare tradizione e innovazione, nel rispetto dell'identità storica che rende il Mercato di Cassino un elemento distintivo della vita cittadina.

1. Il presente Regolamento, in attuazione delle disposizioni della legge regionale 22/2019, disciplina l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica e l'individuazione dei luoghi dove tale attività è consentita o sottoposta a limitazioni o divieti; persegue inoltre le seguenti finalità:
 - a) l'organizzazione dell'attività commerciale su area pubblica;
 - b) lo svolgimento dell'attività commerciale;
 - c) la riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche e, in particolare, dei Mercati, delle Fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di visita, di accesso e di acquisto dei consumatori;
 - d) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci;
 - e) la tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione e alla sicurezza dei prodotti;
 - f) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie di strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al ruolo e riconoscimento delle medie e piccole tipologie di attività commerciale nonché la tutela dei mercati di interesse storico, di tradizione e di tipicità;



- g) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali e montane, la promozione del territorio e delle risorse comunali;
- h) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi;
- i) La tutela attiva e l'ammodernamento delle aree mercatali anche attraverso forme di collaborazione fra soggetti pubblici e privati;
- j) la sicurezza degli operatori e dei fruitori delle aree mercatali e fieristiche sia in relazione alle attrezzature commerciali utilizzate che al rispetto delle caratteristiche delle condizioni di deflusso ordinato dei partecipanti in caso di necessità.

Art. 3 - CRITERI GENERALI

1. I criteri generali cui si ispira il presente Regolamento ai fini dell'insediamento e l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche si basano sui seguenti indirizzi:
 - a) favorire gli insediamenti commerciali su aree pubbliche destinati al miglioramento delle condizioni di esercizio delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali e provvedere a nuove forme di incentivazione;
 - b) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive;
 - c) salvaguardare le aree di interesse storico, artistico e di particolare pregio ambientale;
 - d) disciplinare le varie fasi e casistiche di accesso all'attività, nell'ottica della semplificazione amministrativa e della celerità del procedimento;
 - e) sanare e regolamentare le situazioni che nel tempo si sono radicate sul territorio e che hanno dimostrato la loro utilità e affinità ai criteri generali circa gli scopi, i principi e le finalità del presente Regolamento.

Art. 4 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si intendono:

- a) **commercio su aree pubbliche**, l'attività di vendita di merci al dettaglio, con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare ovvero ad entrambi, e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, attrezzate o meno, coperte o scoperte, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità;
- b) **commercio itinerante (o ambulante itinerante)** è una forma di commercio su aree pubbliche disciplinata in Italia dal D.Lgs. 114/1998 (art. 28 e seguenti) e dalle leggi regionali in materia di commercio. Rappresenta un commercio svolto senza un posteggio fisso, utilizzando mezzi mobili.
- c) **aree pubbliche**, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico ovvero aree private utilizzabili sulla base di una convenzione con il comune;



- d) **somministrazione di alimenti e bevande sulle aree pubbliche**, l'attività di vendita per il consumo di alimenti e bevande, prodotti e detenuti nel rispetto della normativa igienico-sanitaria e dei regolamenti locali di igiene e svolta mediante strutture fisse, banchi temporanei o negozi mobili a motore, posti su aree pubbliche e attrezzati all'uopo, ove, ad eccezione delle strutture fisse, gli acquirenti non possano accedere all'interno, non siano annesse aree appositamente concesse per il consumo dei prodotti venduti e non sia prevista l'assistenza del personale addetto alla somministrazione;
- e) **posteggio**, la parte di area pubblica o di area privata, della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale. Il posteggio può essere occupato mediante:
- 1) **costruzione stabile**, un manufatto isolato o confinante con altri che abbiano la stessa destinazione oppure che accolgano servizi o altre pertinenze di un mercato, realizzato con qualsiasi tecnica e materiale;
 - 2) **negozio mobile**, il veicolo immatricolato ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche come veicolo speciale uso negozio;
 - 3) **banco temporaneo**, insieme di attrezzature di esposizione, eventualmente dotato di sistema di trazione o di autotrazione, facilmente smontabile e allontanabile dal posteggio al termine dell'attività commerciale.
- Le dimensioni dei posteggi non sono standardizzate a livello nazionale e dipendono dai regolamenti comunali e dipendono dalla disponibilità di spazi liberi, dalla tipologia del mercato e dalle normative comunali. Per posteggio si intende un unico spazio di dimensione variabile costituito anche da posteggi più grandi per specifiche tipologie di attività.
- f) **banco tipo**, tipologia di struttura di banco da esposizione adottato dal comune, sentite le organizzazioni di categoria del commercio su aree pubbliche più rappresentative a livello provinciale, nel rispetto di standard minimi qualitativi per la loro armonizzazione con l'arredo ed il decoro urbano;
- g) **concessione di posteggio**, il provvedimento concessorio rilasciato dal Comune che consente l'utilizzo di un posteggio su area pubblica nell'ambito di un mercato o di una fiera o al di fuori di essi;
- h) **posteggio fuori mercato**, un posteggio destinato all'esercizio dell'attività e non compreso nei mercati;
- i) **autorizzazioni per l'attività a posteggio**, le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggi dati in concessione;
- l) **autorizzazioni per l'attività di tipo itinerante**, le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza l'uso di un posteggio, sulle aree e gli itinerari consentiti dal comune competente, purché in forma itinerante;
- m) **produttori agricoli**, i soggetti di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) e successive modifiche, i quali esercitano l'attività di vendita su aree pubbliche dei propri prodotti, in base a quanto stabilito all'articolo 4, commi 2 e 4, del d.lgs. 228/2001;
- n) **mercato**, l'area pubblica o privata, della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata, prevalentemente, all'esercizio dell'attività, nei giorni stabiliti dal Piano comunale, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la



somministrazione di alimenti e bevande e l'erogazione di pubblici servizi. Il mercato, istituito con apposito provvedimento comunale, è definito:

- 1) **mercato in sede propria**, che ha un suo luogo esclusivo, destinato a tale uso negli strumenti urbanistici, costruito appositamente per il commercio, con configurazioni edilizie specifiche e materiali adeguati;
 - 2) **mercato su strada**, che occupa per un certo tempo, nell'arco della giornata, spazi aperti sui quali si alterna con altre attività cittadine;
 - 3) **mercato storico**, con le caratteristiche di cui al precedente punto 1), inserito nell'Elenco Regionale delle Botteghe e Attività Storiche della Regione Lazio, come "Mercati storici", con Determinazione Regionale 6 febbraio 2024, n. G01230, ai sensi della Legge Regionale 10 febbraio 2022, n. 1 - "Disciplina per la salvaguardia e la valorizzazione delle botteghe e attività storiche" e Regolamento Regionale 11 agosto 2022, n. 11 - "Regolamento di attuazione e integrazione della Legge regionale 10 febbraio 2022, n. 1. (Disciplina per la salvaguardia e la valorizzazione delle botteghe e attività storiche)";
- o) **mercati agricoli**, i mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativo agli standard per la realizzazione di mercati agricoli, costituiti su area pubblica, in locali aperti al pubblico nonché su aree di proprietà privata;
- p) **mercatini dell'antiquariato e del collezionismo**, i mercati che si svolgono su un'area pubblica o su un'area privata di cui il comune abbia la disponibilità, anche nei giorni domenicali o festivi, con cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata, aventi come specializzazioni merceologiche esclusive o prevalenti, in particolare, l'hobbysmo, l'antiquariato, le cose usate, compreso il baratto, l'oggettistica antica, il modernariato, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione;
- q) **fiera**, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche in giorni stabiliti, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività. Le fiere, istituite con apposito provvedimento comunale, sono definite:
- 1) **fiere**;
 - 2) **fiere storiche**, inserite nell'Elenco Regionale delle Botteghe e Attività Storiche della Regione Lazio, come "Fiere storiche", con Determinazione Regionale 6 febbraio 2024, n. G01230, ai sensi della Legge Regionale 10 febbraio 2022, n. 1 - "Disciplina per la salvaguardia e la valorizzazione delle botteghe e attività storiche" e Regolamento Regionale 11 agosto 2022, n. 11 - "Regolamento di attuazione e integrazione della Legge regionale 10 febbraio 2022, n. 1. (Disciplina per la salvaguardia e la valorizzazione delle botteghe e attività storiche)";
- r) **fiera promozionale a carattere straordinario**, la manifestazione fieristica, ad esclusione di quelle disciplinate dalla legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 (Disciplina e promozione delle manifestazioni fieristiche nella Regione Lazio. Valorizzazione delle piccole e medie industrie e dell'artigianato del Lazio) e successive modifiche, finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori dell'Unione europea e non, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale di cui all'articolo 8 della l.r. 20/2009 nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive;



- s) **presenze in un mercato**, il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato per l'assegnazione temporanea di un posteggio occasionalmente libero, prescindendo dal fatto che abbia effettivamente ottenuto l'assegnazione, purché ciò non dipenda da sua rinuncia;
- t) **presenze effettive in una fiera**, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera stessa;
- u) **rotazione commerciale**, l'utilizzazione, tramite prestabilita periodica rotazione, dell'insieme di posteggi, ubicati in zone diverse, assegnati a una pluralità d'operatori, per svolgervi commercio di generi alimentari e non alimentari;
- v) **spunta**, assegnazione giornaliera dei posteggi, temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione, in un mercato durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi;
- z) **reiterazione**, la commissione della medesima violazione nell'arco di due anni, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della l. 689/1981;
- aa) **associazioni di gestione dei servizi mercatali**, le associazioni, le reti di imprese, i consorzi o cooperative costituiti con l'adesione di almeno i due terzi dei concessionari di posteggi all'interno dei relativi mercati giornalieri e saltuari ed eventualmente delle associazioni di categoria o di società loro collegate, che operano in regime di convenzione e di sussidiarietà con il comune per la gestione di servizi individuati dallo stesso comune, con apposita convenzione, e relativi al mercato medesimo;
- bb) **mercati straordinari**, i mercati periodici che si svolgono in edizioni suppletive rispetto a quelle ordinarie, con la partecipazione degli stessi operatori e senza procedure aggiuntive di assegnazione di posteggi nei periodi natalizi, nelle festività e nelle domeniche di cui all'articolo 44, comma 3 della legge regionale;
- cc) **organizzazioni di categoria delle imprese del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative**, le associazioni di categoria del commercio firmatarie, a livello nazionale, del contratto collettivo del terziario e dei servizi, nonché, a livello provinciale, facenti parte delle CCIAA;
- dd) **piano comunale**, disciplina lo svolgimento delle attività commerciali sulle aree pubbliche presenti sul territorio comunale, in correlazione agli aspetti urbanistici, di tutela del patrimonio culturale, di viabilità, di sicurezza, igienico-sanitari ed ambientali delle aree mercatali;
- ee) **per miglioria**, la procedura che precede l'emanazione del bando pubblico di assegnazione dei posteggi non assegnati, che consente agli operatori concessionari di richiedere il trasferimento, all'interno del medesimo mercato e nell'ambito del medesimo settore merceologico, della propria attività e quindi concessione;
- ff) **per scambio del posteggio**, la possibilità di due operatori appartenenti al medesimo settore merceologico di essere autorizzati allo scambio dei posteggi in loro concessione;
- gg) **per posteggio riservato**, il posteggio individuato nel Piano comunale e riservato a determinati soggetti, individuati dal Piano stesso, come indicato nell'articolo 48 comma 1 della legge regionale;



hh) **settore merceologico**, la vendita di merci riconducibili ai settori alimentare e/o non alimentare; le tipologie merceologiche delle attività sono quelle indicate nella planimetria generale di localizzazione dei posteggi del mercato.

Per l'organizzazione del mercato comunale e la corretta distribuzione delle attività commerciali, le merci e i relativi posteggi sono classificati nei seguenti livelli di dettaglio: settori merceologici, categorie merceologiche e sottocategorie merceologiche.

Settore merceologico: costituisce il livello di classificazione più generale e raggruppa le attività di vendita secondo la natura principale delle merci trattate (ad esempio: alimentare, non alimentare, agricolo). La suddivisione del mercato in settori ha la finalità di garantire un ordinato assetto merceologico e di assicurare un equilibrato mix dell'offerta commerciale.

Categoria merceologica: rappresenta una articolazione interna del settore e individua tipologie omogenee di prodotti (ad esempio: per il settore alimentare, ortofrutta, ittico, carni; per il settore non alimentare, abbigliamento, casalinghi, fiori e piante). Le categorie sono utilizzate per definire l'ambito specifico di vendita autorizzato all'operatore.

Sottocategoria merceologica: identifica il livello più specifico della classificazione e descrive nel dettaglio le tipologie merceologiche trattate (ad esempio: abbigliamento uomo, donna e bambino; frutta fresca, verdura fresca, frutta secca). Le sottocategorie costituiscono l'assortimento preciso dell'attività esercitata.

La definizione, l'aggiornamento e l'articolazione dei settori, delle categorie e delle sottocategorie merceologiche sono stabiliti dal Comune in relazione alle esigenze organizzative del mercato, nel rispetto della normativa vigente in materia di commercio su aree pubbliche.

ii) **per operatore su area pubblica**, l'impresa individuale, società di persone o di capitale, abilitata all'esercizio dell'attività da uno dei Comuni delle regioni Italiane;

ll) **per spuntista**, l'operatore abilitato all'esercizio dell'attività e che, non risultando titolare di concessione di posteggio per quel giorno, aspira ad occupare occasionalmente un posto non occupato dall'operatore concessionario;

mm) **per ricognizione**, la procedura di verifica annuale delle aree destinate al commercio su aree pubbliche, finalizzata a individuare eventuali spazi disponibili da concedere, come stabilito dall'art. 11, comma 3, della Legge 30 dicembre 2023, n. 214. Questa operazione permette di accertare la disponibilità di aree che potranno essere incluse nel bando di miglitoria.

Art. 5 - TIPOLOGIE DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'

1. Il commercio su area pubblica può essere svolto:

- a) **mediante l'utilizzo di posteggio;**
- b) **in forma esclusivamente itinerante.**

2. L'esercizio dell'attività di cui al precedente comma 1 lettera a) necessita di apposita autorizzazione rilasciata dal SUAP di questo Comune, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del presente Regolamento.

3. L'esercizio dell'attività di cui al precedente comma 1 lettera b), in forma esclusivamente itinerante, è consentito a chi sia in possesso di autorizzazione rilasciata dal SUAP del



comune di residenza anagrafica, sede legale dell'impresa o altro comune nel quale si intende avviare l'attività, secondo quanto previsto **dall'articolo 8** del presente Regolamento.

4. I posteggi o il complesso di posteggi possono assumere, a seconda dei casi, le seguenti denominazioni:
 - a) **posteggi fuori mercato;**
 - b) **mercati;**
 - c) **fiere;**
 - d) **fiere promozionali a carattere straordinario;**
 - e) **mercatini dell'antiquariato e del collezionismo**
 - f) **feste religiose e patronali**
5. I titoli abilitativi all'esercizio dell'attività devono essere esibiti ad ogni richiesta degli organi addetti alla Vigilanza.
6. L'autorizzazione relativa all'esercizio del commercio del settore merceologico alimentare consente anche, previo rispetto delle disposizioni igienico sanitarie, di effettuare sia la vendita che la somministrazione di cibi e di bevande, a condizione che non sia prevista l'assistenza del personale addetto alla somministrazione.
7. La vendita e/o somministrazione di bevande alcoliche su area pubblica è disciplinata dalla normativa nazionale di settore.
8. Nei mercati settimanali e rionali è obbligatorio che ogni categoria merceologica (come alimentari, ortofrutta, abbigliamento, casalinghi, calzature, ecc.) deve essere venduta nella zona del mercato specificamente designata per quella merceologia al fine di garantire un'organizzazione ordinata del mercato, facilitare il controllo da parte delle autorità competenti, garantire una leale e corretta attività tra gli operatori e permettere ai consumatori di trovare facilmente ciò che cercano.

Art. 6 - VENDITA DI MERCI PARTICOLARI

1. Le merci usate, poste in vendita da parte degli operatori, devono essere esposte su banchi separati rispetto alle merci non usate; l'operatore dovrà indicare in maniera estremamente chiara, mediante esposizione di idoneo cartello reso ben visibile al pubblico, che i prodotti esposti per la vendita sono usati, e non si dovrà in alcun modo trarre in inganno il consumatore finale.
2. La commercializzazione di tali merci è soggetta anche al possesso del registro previsto dall'articolo 128 del TULPS approvato con R.D. 18 Giugno 1931 n° 773, opportunamente vidimato nelle forme previste, solamente se il loro prezzo di vendita sia superiore ai 100 €. Tale importo infatti viene stabilito quale limite "di scarso valore commerciale" esentato dall'applicazione del TULPS ai sensi dall'articolo 247 del Regolamento di applicazione del TULPS approvato con R.D. 6 Maggio 1940 n° 635.
3. La vendita in qualsiasi forma di oggetti da punta e da taglio atti ad offendere è soggetta al preventivo rilascio della licenza prevista dall'articolo 37 del TULPS, approvato con Regio Decreto 18 Giugno 1931 n° 773, rilasciata dal Comune. La licenza ha validità di 3 (tre) anni a decorrere dal giorno successivo a quello del suo rilascio, ai sensi dell'articolo 13 del TULPS.
4. Rimangono valide e pienamente applicabili le altre disposizioni speciali che prevedono il possesso di specifiche qualifiche, attestati, diplomi, licenze o titolo comunque denominato



necessario per la vendita di determinati prodotti.

5. Nell'ipotesi che le merci poste in vendita necessitino anche del rilascio di una licenza, attestazione, comunicazione o altro titolo previsto dalle disposizioni del TULPS, tale titolo dovrà essere esibito agli organi di vigilanza ai sensi dell'articolo 180 del Regolamento di applicazione del TULPS.

Art. 7 - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO MEDIANTE L'USO DI POSTEGGIO

1. L'attività di commercio su area pubblica mediante l'utilizzo di posteggio è soggetta al rilascio di apposita autorizzazione e contestuale concessione di posteggio.
2. L'autorizzazione è rilasciata, sulla base delle procedure contenute nell'articolo 17 del presente Regolamento, a persone fisiche, società di persone o capitale, che risultino in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 71 del Decreto Legislativo 59/2010.
3. L'autorizzazione è rilasciata in relazione ad uno o entrambi i settori merceologici, alimentare e non alimentare, sempre che sia dimostrato, nel caso di settore alimentare, anche il possesso del requisito professionale, previsto dall'articolo 71 del Decreto Legislativo 59/2010, dell'imprenditore individuale o del legale rappresentante della società ovvero della persona da loro preposta all'esercizio dell'attività.
4. Contestualmente all'autorizzazione di cui al presente articolo il comune rilascia la concessione di suolo pubblico che abilita ad esercitare, limitatamente al settore merceologico in essa indicato, l'attività di commercio nel giorno e con le caratteristiche dimensionali e di luogo indicate nella concessione stessa.
5. Le caratteristiche di ciascun posteggio sono oggetto di dettagliata specificazione nella parte seconda del presente Regolamento e fanno parte della ricognizione delle aree previste dal Piano comunale ai sensi dell'articolo 1 comma 2.
6. È fatto divieto all'esercente concessionario del posteggio di utilizzarlo in maniera difforme da quanto indicato nel Piano comunale e nella concessione stessa, sia in relazione alle sue dimensioni che al settore merceologico.
7. L'autorizzazione, da esibirsi agli organi di vigilanza, consente anche l'esercizio in forma itinerante, la partecipazione alle fiere e alle operazioni di spunta su tutto il territorio nazionale, oltre all'utilizzo del posteggio assegnato.
8. Nell'ipotesi che la concessione di posteggio per il commercio di prodotti alimentari consenta la realizzazione di una struttura fissa, inamovibile e permanentemente fissata a terra, da realizzarsi previo consenso dei competenti uffici edilizi comunali, la struttura potrà consentire l'accesso al suo interno dei clienti.
9. Nei mercati e nelle fiere costituite da un numero di posteggi non superiori a 100 unità, al medesimo soggetto giuridico non è consentito di possedere, a qualsiasi titolo, proprietà o gestione, oltre 2 concessioni per ognuno dei settori merceologici; in alternativa è consentito fino ad un massimo di 3 posteggi del settore merceologico prevalente in quel mercato o fiera.
10. Nei mercati e nelle fiere costituite da un numero di posteggi superiori a 100 unità, al medesimo soggetto giuridico non è consentito di possedere, a qualsiasi titolo, proprietà o gestione, oltre 3 concessioni per ognuno dei settori merceologici; in alternativa è consentito fino ad un massimo di 5 posteggi del settore merceologico prevalente in quel mercato o fiera.
11. Il medesimo soggetto giuridico non può essere possessore, a qualsiasi titolo, proprietà o



gestione, di oltre 5 autorizzazioni e concessioni per posteggi fuori mercato.

12. I soggetti indicati dall'articolo 31 comma 7 lettere a), b), c) e d) del presente Regolamento non possono essere titolari di oltre una concessione di suolo pubblico nel medesimo mercato o fiera.

Art. 8 – AUTORIZZAZIONE PER LA FORMA ITINERANTE

1. L'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica in forma esclusivamente itinerante è consentito a coloro che sono in possesso della specifica autorizzazione, richiesta e rilasciata dal comune di residenza anagrafica dell'imprenditore o sede legale della società, o anche da qualsiasi altro comune nel quale si intenda avviare concretamente l'attività, ottenendo il titolo abilitativo previsto dal procedimento amministrativo prescelto da quel comune.
2. L'autorizzazione, da esibirsi agli organi di vigilanza, consente l'esercizio dell'attività in forma itinerante su tutto il territorio nazionale, solamente se si utilizza uno dei veicoli definiti dall'articolo 47 comma 1 del Codice della strada approvato con D.lgs 30 Aprile 1992 n° 285; consente inoltre l'esercizio delle seguenti attività:
 - a) partecipazione alle operazioni di spunta nei mercati e nelle fiere su tutto il territorio nazionale;
 - b) la vendita al domicilio dell'acquirente, intendendo per questo non solo la privata dimora, ma anche il luogo dove l'acquirente si intrattiene per motivi di lavoro, cura, intrattenimento o svago, su tutto il territorio nazionale;
 - c) la partecipazione alle fiere su tutto il territorio nazionale.
3. L'autorizzazione è rilasciata in relazione ad uno o entrambi i settori merceologici, alimentare e non alimentare, sempre che sia dimostrato il possesso del requisito morale ed anche professionale nel caso di settore merceologico alimentare, così come previsto dall'articolo 71 del Decreto Legislativo 59/2010, dell'imprenditore individuale o del legale rappresentante della società ovvero della persona da loro preposta all'esercizio dell'attività.
4. Lo svolgimento dell'attività deve avvenire nel rispetto delle disposizioni contenute nel successivo articolo 26.

Art. 9 – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' IN ASSENZA DEL TITOLARE

1. In assenza del titolare del titolo abilitativo o di uno dei soci nel caso di impresa svolta in forma societaria, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito esclusivamente da parte di collaboratori familiari regolarmente iscritti, di un dipendente ovvero da persona preposta all'esercizio dell'attività.
2. Il rapporto tra l'impresa ed il soggetto che la conduce in assenza del titolare o legale rappresentante o socio è comprovato mediante dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi degli articoli 46 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) nella quale si attesti il tipo di rapporto e la sua durata, con riserva da parte delle autorità di richiedere la documentazione attestante il rapporto lavorativo.
3. La dichiarazione di cui al comma 2, sottoscritta da entrambi gli interessati, titolare o legale



rappresentante e sostituto è corredata dalla fotocopia del documento di riconoscimento dei firmatari, deve essere esibita in originale, unitamente al titolo abilitativo, a richiesta degli organi di vigilanza; nella dichiarazione deve essere indicata la tipologia di rapporto esistente e gli estremi della documentazione al fine di reperire, presso i competenti uffici pubblici, i documenti attestanti il rapporto di dipendenza o collaborazione che intercorre.

4. Nell'ipotesi che l'attività esercitata riguardi anche la vendita di prodotti sottoposti al possesso di licenza di Polizia ai sensi del precedente articolo 6, il sostituto del titolare dovrà risultare anche nominato rappresentante nella conduzione della licenza come previsto dall'articolo 8 del TULPS.

Art. 10 DISPOSIZIONI CONTRO L'ABUSIVISMO, DURC E CARTA DI ESERCIZIO

1. L'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica, comunque esercitato, è subordinato alla verifica del possesso della regolarità contributiva da parte del comune che la esercita con modalità completamente informatica.
2. Gli operatori su area pubblica, compreso i produttori agricoli, sono tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese e al mantenimento di tale iscrizione per tutta la durata della propria attività, compreso il periodo di eventuale affido in gestione dell'azienda.
3. Gli operatori, nell'esercizio della propria attività, su posteggio, in forma itinerante o alla partecipazione delle operazioni di spunta, devono esibire, in originale, agli addetti al controllo che ne facciano richiesta la carta di esercizio in originale.
4. La carta di esercizio deve essere redatta nella forma autocertificativa prevista dal DPR 445/2000 direttamente dall'interessato, il quale alleggerà anche copia del proprio documento di identità. Nella carta dovrà essere indicato:
 - a) la forma giuridica dell'impresa;
 - b) le generalità complete del titolare ovvero del legale rappresentante della società;
 - c) il codice fiscale e il numero di partita IVA attribuito;
 - d) gli estremi dell'iscrizione al registro delle imprese aggiornato all'ultimo trimestre;
 - e) gli estremi dell'iscrizione all'INPS e se dovuta anche all'INAIL;
 - f) il numero delle autorizzazioni possedute, in proprietà o gestione, nell'intero territorio nazionale e l'indicazione del comune che ha provveduto al rilascio, oltre agli estremi dell'eventuale posteggio dato in concessione.
5. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano ai produttori agricoli, esentati dall'applicazione delle disposizioni della legge regionale ai sensi dell'articolo 5 comma 2 lettera d), all'infuori di quelli che esercitano, previa concessione, esclusivamente l'attività di vendita su aree pubbliche dei propri prodotti e a coloro che partecipano ai mercatini di cui all'articolo 30 del presente Regolamento in qualità di hobbisti o operatori che vendono esclusivamente opere del proprio ingegno a carattere creativo.

Art. 11 – OPERAZIONI DI SPUNTA

1. Nelle fiere, nei mercati, i posteggi temporaneamente non occupati sono assegnati, per quel



- solo giorno, mediante le operazioni di spunta, nel rispetto dei settori o specializzazioni merceologiche e delle categorie che possono accedere ai posteggi riservati.
2. Le operazioni di spunta non sono effettuate quando la concessione di posteggio sia occupata da strutture regolarmente autorizzate e fissate permanentemente al suolo dal concessionario assente; non costituiscono posteggi da assegnare, tramite le operazioni di spunta, quelli vuoti che non risultano assegnati ad alcun concessionario.
 3. All'ora stabilita dal Comando di Polizia Locale, gli agenti effettuano le operazioni di spunta, alle quali possono partecipare tutti gli operatori europei in possesso di un titolo abilitativo valido. L'agente del Comando di Polizia Locale assegnerà l'utilizzo del posteggio seguendo la graduatoria formata dalle presenze maturate per quel mercato o fiera e per quel settore merceologico e in caso di parità sarà data la precedenza a colui che potrà vantare la maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese quale azienda attiva per l'esercizio del commercio su area pubblica o produttore agricolo.
 4. L'operatore è tenuto ad esibire l'autorizzazione, l'iscrizione alla CCIAA di appartenenza aggiornata agli ultimi sei mesi, la carta di esercizio e se collaboratori o dipendenti, la certificazione prevista dall'articolo 9.
 5. Nell'ipotesi che l'operatore sia abilitato ad entrambi i settori merceologici dovrà indicare per quale dei due settori intenda partecipare all'operazione, ricevendo il punto di presenza solamente per il settore per il quale ha chiesto di partecipare.
 6. L'agente del Comando di Polizia Locale provvederà a trasmettere l'esito delle operazioni di spunta al Settore Commercio che provvederà ad aggiornare in tempo reale le graduatorie redatte per tipologia di settore o categoria merceologica, alimentare e non alimentare, produttore agricolo, soggetto diversamente abile o altra eventuale categoria speciale.
 7. Non è consentito ad un medesimo operatore di partecipare alle operazioni di spunta con più autorizzazioni, salva l'ipotesi che sia accompagnato da un soggetto in possesso delle certificazioni previste dall'articolo 9, dalle attrezzature e merci di ognuna delle aziende partecipanti e dei relativi misuratori fiscali o altri sistemi consentiti.
 8. Sarà assegnato un punto di presenza a tutti gli operatori che abbiano partecipato regolarmente all'operazione; la presenza non verrà assegnata a coloro che avendo avuto l'opportunità di esercitare abbiano rifiutato l'utilizzo del posteggio o abbiano abbandonato, senza un giustificato motivo, il mercato e l'area assegnata prima del termine dell'orario di attività, salvo casi di forza maggiore.
 9. L'ufficio comunale competente aggiorna ogni anno le graduatorie delle operazioni di spunta previo avviso pubblico sulla base delle domande pervenute per tale partecipazione.
 10. Verranno cancellati dalla graduatoria di spunta gli operatori che non si siano presentati a tali operazioni, con il medesimo titolo abilitativo, per un periodo consecutivo superiore ai 2 (due) anni per i mercati o superiore a 7 (sette) anni per le fiere, ovvero che in tali periodi non abbiano acquisito alcuna presenza.
 11. È fatto divieto all'operatore che ha ottenuto l'opportunità di utilizzare il posteggio mediante le operazioni di spunta, di utilizzarlo in maniera difforme da quanto indicato nella concessione ovvero specificato nella parte seconda del presente Regolamento in riferimento alla ricognizione dell'area utilizzata.
 12. Non è consentito ad un operatore di partecipare alle operazioni di spunta, qualora lo stesso non risulti in possesso di apposito titolo (ticket) attestante il pagamento anticipato del "canone



di occupazione temporanea del suolo pubblico operatori spuntisti” di cui al vigente Regolamento comunale del canone unico patrimoniale. In ogni caso in cui saranno ravvisate e comunicate da parte degli organi competenti irregolarità circa il pagamento del canone sopra richiamato, non sarà consentito l’assegnazione di posteggi in regime di spunta fino a quando ogni irregolarità non risulterà sanata.

13. L’assegnazione dei posteggi agli spuntisti potrà essere effettuata solo per tipologie merceologiche e sottocategorie merceologiche conformi alle planimetrie allegate.

Art. 12 – ORARIO DI ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’

1. Sulla base delle indicazioni emanate dalla Giunta Comunale il Responsabile del Settore competente, allo scopo di rendere fruibile alla cittadinanza ed al transito veicolare e pedonale le aree oggetto delle concessioni di suolo pubblico, prevede l’orario di inizio e quello di termine della utilizzazione del posteggio ovvero dell’area.
2. La disposizione del precedente comma non si applica alle attività svolte nei posteggi che siano stati formalmente autorizzati alla non rimozione delle strutture di vendita.
3. La disposizione del Responsabile del Settore competente, emanata anche a carattere generale, costituisce parte integrante del presente Regolamento anche se emessa e modificabile con atto esterno ad esso.
4. Il Sindaco, con apposita Ordinanza emanata ai sensi dell’articolo 50 comma 7 del D.lgs 267/2000 determina, nell’ambito delle disposizioni emanate ai sensi del comma 2, l’orario entro il quale gli operatori dovranno occupare le proprie concessioni, termine che se superato comporterà, oltre all’impossibilità di utilizzare il posteggio per quel giorno l’applicazione della giornata di assenza nell’utilizzo del posteggio; saranno determinati inoltre gli orari di inizio delle operazioni di spunta e il limite massimo di orario entro il quale l’area mercatale dovrà essere lasciata sgombra per consentirne la pulizia.
5. Su richiesta degli interessati o di iniziativa dell’amministrazione comunale è possibile emanare deroghe di orario rispetto a quanto stabilito ai sensi del comma 2.

Art. 13 – SCADENZA DELLE CONCESSIONI POSTE IN ESSERE

1. Il termine di efficacia delle concessioni è statuito secondo le disposizioni di cui all’art. 1 della Legge 30 Dicembre 2023, n. 214 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022”, salvo ogni altro diverso termine stabilito da future disposizioni normative europee, nazionali o regionali.

Art. 14 – DURATA DELLE CONCESSIONI NEI MERCATI, FIERE E POSTEGGI FUORI MERCATO

1. La durata delle concessioni di suolo pubblico per l’esercizio del commercio relative a fiere e mercati è stabilita in 5 (cinque) anni a decorrere dal giorno del suo rilascio.
2. Eguale durata è attribuita alle concessioni di posteggio rilasciate a seguito di espletamento dei bandi pubblici svolti successivamente all’entrata in vigore del presente provvedimento.
3. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano ai mercatini dell’antiquariato e



dell'hobbismo e alle Fiere promozionali a carattere straordinario di cui agli articoli 29 e 30.

Art. 15 – PROCEDURA DI RICOGNIZIONE E BANDO DI MIGLIORIA

1. Prima della pubblicazione del bando di assegnazione dei posteggi, previsto dall'articolo 17 e comunque con periodicità annuale, il comune provvede ad espletare una ricognizione delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche (art. 11, comma 3, della Legge 30 dicembre 2023, n.214), e, verificata la disponibilità di aree concedibili, indice il bando di miglioria.
2. Attraverso il bando saranno pubblicizzati i posteggi non assegnati, suddivisi per settore merceologico o produttori agricoli; il comune provvederà a mettere a disposizione per la visione dei posteggi una planimetria aggiornata del mercato o fiera.
3. Nei tempi, modi e forme, previsti dall'articolo 17 gli operatori concessionari, nel rispetto del settore merceologico, potranno presentare domanda per l'assegnazione, in sostituzione del posteggio di cui sono concessionari, di uno dei posteggi messi a bando.
4. Al fine di procedere alla scelta dei posteggi il comune predispone una graduatoria, che sarà formulata sulla base della maggiore anzianità di concessione di suolo pubblico in quel mercato o fiera, riferibile all'azienda nel suo insieme, supportata dall'anzianità di iscrizione al registro delle imprese quale azienda attiva per l'esercizio del commercio su area pubblica del conduttore che partecipa al bando sommata a quella del suo dante causa; nell'ipotesi di parità di punteggio sarà data la precedenza all'operatore che vanterà una maggiore anzianità propria di iscrizione al registro delle imprese quale azienda attiva per il commercio su area pubblica anche se maturata in periodi discontinui, perdurando la parità si procederà a sorteggio.
5. Il comune provvede a determinare la miglioria del posteggio aggiornando l'autorizzazione e contestuale concessione di suolo pubblico; il titolo aggiornato non modifica la durata, la scadenza della concessione e le sue caratteristiche merceologiche e dimensionali.
6. Nell'ipotesi di attività condotta per gestione di azienda la partecipazione al bando di miglioria è consentita solamente se la domanda riporterà anche il consenso, espresso a mezzo di autocertificazione, del proprietario dell'azienda oltre a quello del gestore intestatario.
7. Nell'ipotesi prevista dal comma 6 l'anzianità di concessione del suolo pubblico del partecipante al bando e del suo dante causa può essere sostituita o sommata a quella del gestore a condizione che non si abbia sovrapposizione dei periodi; rimangono pienamente applicabili tutte le altre previsioni del presente Regolamento.

Art. 16 – SCAMBIO DEL POSTEGGIO

1. In qualsiasi momento è consentito a due operatori appartenenti al medesimo settore merceologico o concessionari di analoghi posteggi riservati, di richiedere alla pubblica amministrazione la possibilità di scambiare fra di loro i posteggi dati in concessione.
2. Il comune provvede a determinare lo scambio del posteggio aggiornando l'autorizzazione e contestuale concessione di suolo pubblico; il titolo aggiornato manterrà la medesima scadenza prevista nel precedente atto autorizzativo.
3. Le dimensioni dei posteggi non possono essere modificate in conseguenza della richiesta di



scambio essendo tale dimensionamento vincolato dal Piano comunale che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

4. Nell'ipotesi di attività condotta per gestione di azienda, la domanda di scambio del posteggio potrà essere presentata se riporterà anche il consenso, espresso a mezzo di autocertificazione, del proprietario dell'azienda oltre a quello del gestore intestatario.

Art. 17 – BANDO PUBBLICO DI ASSEGNAZIONE

1. Il rilascio dell'autorizzazione e la contestuale concessione di posteggio nei mercati, nelle fiere, o nei posteggi fuori mercato, avviene attraverso la pubblicazione di appositi bandi che saranno pubblicati nelle modalità di legge e sul sito istituzionale del Comune.
2. Il bando dovrà prevedere i termini e le modalità di presentazione delle domande, le forme di pubblicazione delle graduatorie ed i tempi di rilascio dell'autorizzazione e contestuale concessione di posteggio.
3. L'elenco dei partecipanti ammessi al bando sarà affisso all'albo pretorio del comune per 30 (trenta) giorni consecutivi. Nell'ipotesi di errori o omissioni, gli operatori interessati potranno presentare memorie scritte entro il termine previsto per la pubblicizzazione, trascorso il quale l'elenco dei partecipanti si intenderà definitivo.
4. Di norma entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza della pubblicazione indicata dal comma 3 il Comune provvederà a formulare la graduatoria sulla base delle indicazioni contenute nei successivi commi.
5. Le concessioni di posteggio saranno assegnate, per una durata di 10 anni, a mezzo bando di selezione da pubblicarsi sul bollettino della Regione Lazio (BURL) e sul sito del Comune; la graduatoria dei partecipanti sarà redatta sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, secondo linee guida adottate dal Ministero delle imprese e del Made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.
6. La graduatoria sarà redatta sulla base dei seguenti criteri:
 - 1) anzianità di presenze sul mercato;
 - 2) a parità dell'anzianità di presenze, anzianità di iscrizione alla CCIAA.
7. I partecipanti al bando potranno scegliere, tra i posteggi messi a bando e decorsi i tempi di cui al comma 4, il posteggio di loro gradimento sulla base della planimetria del mercato o dell'area che verrà messa a loro disposizione e sulla quale saranno evidenziati i posteggi da assegnare. Tale scelta avverrà seguendo l'ordine della graduatoria, nel rispetto del settore merceologico o riserva di posteggio, risultante dall'espletamento del bando.
7. Le graduatorie rese definitive ai sensi del comma 4 avranno validità e durata eguale a quella delle concessioni messe a bando o fino al loro esaurimento e ad esse si attingerà al fine di rilasciare le ulteriori concessioni che, nel rispetto del settore merceologico o riserva di posteggio, si dovessero rendere definitivamente libere dopo le operazioni di assegnazione previste dal comma 6.
8. I punteggi maturati alle operazioni di spunta saranno annullati al momento che l'operatore abbia ottenuto il rilascio dell'autorizzazione e contestuale concessione.



Art. 18 – PRODUTTORI AGRICOLI

1. I produttori agricoli singoli o associati di cui all'articolo 2135 del Codice Civile, possono effettuare la vendita dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie colture o allevamenti in conformità alle disposizioni dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 18 Maggio 2001 n° 228; potranno altresì effettuare l'attività di vendita su area pubblica in forma itinerante o con l'utilizzo di posteggio.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività in forma itinerante dovranno essere rispettate le disposizioni e le limitazioni previste dal presente Regolamento relative all'esercizio dell'attività commerciale su area pubblica in forma itinerante.
3. L'attività di vendita da parte dei produttori agricoli mediante l'uso di posteggio loro riservato avviene solo nei posteggi espressamente previsti per tale tipologia di attività e previa partecipazione al bando pubblico di assegnazione.
4. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli avviene seguendo le procedure, i tempi e i criteri indicati dal precedente articolo 17.
5. L'esercizio dell'attività in forma itinerante è soggetto alla presentazione della comunicazione prevista dall'articolo 4 del D.lgs 228/2001 al comune dove ha sede l'azienda agricola, salvo i casi previsti dal comma 2, del medesimo articolo.
6. I produttori agricoli possono partecipare alle operazioni di spunta relative ai posteggi loro riservati che, in deroga a quanto indicato nel precedente articolo 11, risultano non assegnati o liberi a causa di assenza del concessionario.
7. I produttori possono consentire il consumo immediato dei prodotti alimentari anche dopo che questi abbiano subito trasformazioni o manipolazioni compreso la cottura, nel rispetto delle norme igienico sanitarie e in assenza del servizio assistito di somministrazione.
8. La comunicazione prevista dall'articolo 4 del D.lgs 228/2001 consente anche la vendita in locali chiusi da indicarsi nella comunicazione stessa. La comunicazione dovrà contenere l'elenco dei prodotti rientranti nelle proprie colture o allevamenti.
9. Al produttore agricolo potrà essere rilasciata una sola autorizzazione e contestuale concessione nel medesimo mercato o fiera.

Art. 19 – AFFIDAMENTO A PRIVATI

1. Il comune può affidare la gestione del mercato, della fiera o dei mercatini a enti o associazioni, non a scopo di lucro e iscritte al terzo settore, sulla base di specifica convenzione nella quale saranno indicati i compiti ed i limiti di svolgimento dell'attività oggetto della convenzione stessa.
2. Fermo restando la predisposizione delle graduatorie finalizzate sia all'assegnazione delle concessioni di posteggio, che quelle utilizzate per le operazioni di spunta previste dai precedenti articoli, ai convenzionati potranno essere affidati tutti o parte dei seguenti compiti:
 - a) Ricevimento degli operatori concessionari e verifica della occupazione del corretto posteggio.
 - b) Registrazione delle assenze dei concessionari.
 - c) Ricevimento dei partecipanti alle operazioni di spunta.
 - d) Verifica della regolarità delle documentazioni previste dal Regolamento.



- e) Assegnazione dei posteggi resisi liberi a causa di assenza del concessionario.
- f) Aggiornamento delle graduatorie di spunta.

3. Potranno essere assegnate previa convenzione anche eventuali riscossioni di suolo pubblico.

Art. 20 – MODIFICHE AL SETTORE MERCEOLOGICO

1. Il titolare di autorizzazione può presentare al comune SCIA per l'aggiunta nell'autorizzazione del settore merceologico, sempre che sia autocertificato il possesso dei requisiti morali e se necessari professionali, previsti dall'articolo 71 del D.lgs 59/2010.
2. Il titolare dell'autorizzazione abilitato all'esercizio di entrambi i settori merceologici può segnalare al comune la cessazione di uno dei due settori merceologici; in tale ipotesi si dovrà certificare il mantenimento del requisito morale.
3. Non è prevista la modifica della destinazione merceologica del posteggio dato in concessione; la cessazione, da parte del concessionario, del settore merceologico relativo al posteggio comporterà la decadenza del titolo autorizzativo.
4. La variazione, aggiunta o riduzione del settore merceologico e della sottocategoria merceologica, sia su richiesta dell'operatore sia per decisioni dell'amministrazione, non comporterà alcuna modifica alla classificazione del titolo abilitativo, mantenendo inalterata la collocazione dell'operatore nella graduatoria per le operazioni di spunta. Tuttavia, nel caso in cui venga soppresso o cessato il settore merceologico per il quale l'operatore partecipava a tali operazioni, quest'ultimo perderà automaticamente la possibilità di partecipare alle operazioni di spunta per il settore soppresso o cessato e sarà cancellato dalla relativa graduatoria, con conseguente annullamento dei punteggi di spunta precedentemente acquisiti.
5. Le tipologie merceologiche delle attività sono quelle indicate nelle planimetrie allegate di localizzazione dei posteggi del mercato.
6. Le planimetrie allegate di localizzazione dei posteggi del mercato possono essere motivatamente modificate dall'A.C. con la procedura prevista per la modifica dei regolamenti.

Art. 21 - SUBINGRESSO

1. L'azienda per il commercio su area pubblica, sia mediante l'utilizzo di posteggio che esclusivamente in forma itinerante, può essere ceduta a titolo definitivo o assegnata in gestione per atto tra vivi e comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività commerciale.
2. Il trasferimento in proprietà o gestione deve risultare da apposito atto redatto in una delle forme previste dall'articolo 2556 del Codice Civile ovvero, atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio.
3. Il subentrante dovrà presentare, entro i 90 (novanta) giorni successivi alla stipula del contratto e comunque prima di avviare l'attività, la relativa SCIA indicando in essa gli estremi del contratto sottoscritto con il cedente e dichiarando il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 71 del D.lgs 59/2010.



4. Il rientro in possesso dell'azienda da parte del titolare che l'abbia data in gestione dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni del comma 3, sempre che abbia mantenuto l'iscrizione al registro delle imprese anche se quale azienda non attiva. Il titolare non potrà procedere ad un nuovo affido in gestione o cessione definitiva se prima non avrà presentato comunicazione di rientro in possesso della stessa.
5. Ai sensi dell'articolo 54 comma 2 della legge regionale non si potrà procedere all'intestazione dell'autorizzazione e della concessione se il dante causa non avrà effettivamente esercitato l'attività anche in maniera discontinua per almeno 90 giorni.
6. In caso di morte del titolare, entro 12 mesi dal decesso, gli eredi devono trasmettere una SCIA di subingresso. Gli eredi, secondo quanto previsto dall'articolo 1105 del codice civile, devono nominare con la maggioranza un unico rappresentante per i rapporti giuridici con i terzi, oppure costituire una società di persone o una comunione ereditaria.
7. Nei casi di cui al comma 6, qualora si tratti di attività relativa al settore merceologico alimentare, fermo restando il possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 71 del D. Lgs. 59/2010, il subentrante ha facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività. Qualora entro un anno dalla data di decesso del dante causa il subentrante non dimostri il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 71 D. Lgs. 59/2010 o non nomini un preposto, salvo proroga per comprovati casi di forza maggiore, il titolo abilitativo decade previa comunicazione di avvio del procedimento.
8. Per i produttori agricoli la SCIA per il subingresso potrà essere accettata solamente se sia stata ceduta tutta l'azienda agricola che aveva consentito l'esercizio dell'attività su area pubblica e non solo i titoli abilitativi relativi allo svolgimento dell'attività.
9. I soggetti indicati nelle lettere a), b), c), e d) del successivo articolo 31 comma 7 potranno cedere l'azienda solamente a soggetti che posseggano le medesime caratteristiche.
10. Assieme al trasferimento dell'azienda per cessione definitiva o di gestione, sono anche trasferiti al subentrante i titoli preferenziali maturati con l'autorizzazione facente parte dell'azienda trasferita anche se questi non potranno essere cumulati con altri titoli abilitativi.
11. La reintestazione di concessioni a seguito di sub ingresso potrà essere effettuata solo per tipologie merceologiche e sottocategorie merceologiche conformi alle planimetrie allegate.

Art. 22 – LE AREE DEDICATE AL COMMERCIO

1. Sono da considerarsi luoghi dedicati allo svolgimento del commercio su area pubblica, i mercati, le fiere, i mercatini e i luoghi espressamente indicati nei quali non sia interdetto l'esercizio dell'attività.
2. Per ognuno dei luoghi di cui al comma 1 il Piano comunale indica l'ubicazione e la dimensione dell'area, la posizione dei posteggi, la loro superficie e dimensione, i settori merceologici, le giornate di svolgimento e la numerazione dei posteggi.
3. È da considerarsi area pubblica, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nella Legge e nel presente Regolamento, anche l'area privata messa a disposizione dal privato attraverso apposita convenzione pluriennale con un minimo di 12 (dodici) anni.
4. Tali aree saranno inserite nel Piano comunale per essere date in concessione per il periodo della convenzione mediante l'espletamento di bando pubblico secondo quanto indicato



nell'articolo 17 del presente Regolamento. Nessun vantaggio può essere concesso ai proprietari che abbiano messo a disposizione tali aree ai fini del loro utilizzo. Alla scadenza della concessione si potrà consentire la proroga dodicennale automatica ai sensi dell'articolo 13 comma 3 del presente Regolamento, solamente se sia avvenuta la proroga dodicennale della messa a disposizione dell'area a favore dell'amministrazione comunale.

5. Nell'ipotesi che lo svolgimento dell'attività riguardi particolari aree cittadine che necessitano di tutela per le loro caratteristiche storiche, culturali, ambientali, monumentali ecc. l'amministrazione comunale con specifico atto potrà prevedere che le strutture utilizzate per lo svolgimento dell'attività abbiano specifiche caratteristiche architettoniche.
6. Nell'ipotesi che nei mercati o fiere già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intenda aumentare il numero delle concessioni, ovvero si istituiscano nuovi mercati o fiere, si dovrà prevedere l'attribuzione di posteggi riservati a soggetti diversamente abili di cui alla legge 104/92, ai soggetti beneficiari di interventi pubblici di sostegno all'imprenditoria giovanile, alle imprese artigiani e di servizi.

Art. 23 – UTILIZZO DEL SUOLO PUBBLICO

1. Gli operatori su area pubblica che nell'esercizio della propria attività sono autorizzati ad utilizzare il posteggio, dato in concessione o ottenuto attraverso le operazioni di spunta, devono al termine dell'attività lavorativa giornaliera lasciare sgombra l'area dalle attrezzature di vendita se non diversamente ed espressamente autorizzati nell'atto di concessione; dovranno altresì rimuovere ogni rifiuto che dovrà essere conferito secondo le modalità previste dal sistema di raccolta RSU adottato dal comune.
2. È fatto divieto durante l'esercizio dell'attività di riprodurre musica o utilizzare amplificatori, megafoni, salvo che ciò non sia strumentale all'esercizio dell'attività, quale la vendita di dischi, nastri magnetici e simili, in tale ipotesi il volume dovrà essere mantenuto ad un livello basso e comunque tale da non arrecare disturbo agli altri operatori o ai clienti frequentatori del mercato e comunque entro i limiti imposti dalla zonizzazione acustica comunale.
3. Nell'ipotesi che l'attività commerciale su area pubblica sia esercitata mediante l'utilizzo di un veicolo, questo dovrà essere posizionato in modo da rientrare all'interno dello spazio assegnato e stabilito dal Piano comunale e non dovrà arrecare alcun tipo di danno o insudiciamento al suolo stradale.
4. L'operatore non potrà occupare alcuno spazio oltre quello costituito dal posteggio utilizzato ed in particolare dovranno essere lasciati sgombri da cose o attrezzature i corridoi intercorrenti fra i posteggi, che potranno essere utilizzati anche come vie di fuga.
5. Non sarà considerata presenza al mercato il concessionario che abbia abbandonato senza un giustificato motivo l'area mercatale prima dell'orario previsto.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni di legge e regolamentari.

Art. 24 – UTILIZZO DELLE TENDE SOLARI

1. È consentito agli operatori di coprire le proprie attrezzature di vendita mediante l'utilizzo di tende o altre tipologie di strutture che comunque non dovranno risultare sporgenti, rispetto



all'area del posteggio, oltre 1 (uno) metro sul fronte di vendita e 50 (cinquanta)cm su ognuno dei due fianchi.

2. I prodotti facenti parte l'attività di vendita potranno essere esposti anche collocandoli appesi alla tenda di copertura, alla sola condizione che la loro proiezione a terra rientri all'interno del perimetro del posteggio.

Art. 25 – UTILIZZO DEI VEICOLI DEFINITI “CAMION NEGOZIO”

1. L'esercizio dell'attività, sia mediante l'uso di auto-negozi che di banchi o altra tipologia di attrezzature, che utilizzino GPL o altra fonte energetica per alimentare apparecchi di cottura di preparazione culinaria o di riscaldamento dei cibi dovrà essere conforme a quanto indicato nei commi successivi.
2. Al solo scopo di perseguire la sicurezza degli operatori commerciali e dei consumatori che frequentano le aree mercatali e gli altri insediamenti dove si svolgono le attività commerciali su area pubblica, si indicano di seguito gli accorgimenti che dovranno essere adottati secondo le disposizioni emanate dal Ministero dell'Interno circa gli indirizzi di prevenzione incendi.
3. I veicoli e le attrezzature di cui al comma 1 che a qualsiasi scopo utilizzano impianti di cottura a gas mediante fiamme libere devono avere ostensibile:
 - a) Dichiarazione di conformità alle norme UNI CIG 7131/98 ex legge 46/90 e successive modificazioni.
 - b) Certificazione di collaudo decennale a tenuta dei bidoni del GPL e fattura di ultimo acquisto presso rivenditore autorizzato.
 - c) Certificazione di avvenuta revisione annuale degli apparati idraulici, meccanici, elettrici e termici incorporati nel veicolo (analogia punto 7.7 del DM 19 Agosto 1996).
4. Gli operatori che a qualsiasi titolo o merceologia effettuano l'attività di vendita nel posteggio devono avere a disposizione durante l'attività almeno un estintore a polvere di Kg. 6 (sei) in regola con la revisione semestrale.
5. I veicoli o le attrezzature che utilizzano impianti a gas devono essere collocati in una posizione tale da consentire il facile avvicinamento dei mezzi di soccorso.
6. Al fine di garantire un sicuro accesso dei mezzi di soccorso nell'area mercatale il corridoio centrale fra le due file di concessioni deve avere una misura non inferiore a quella minima prevista dal codice della strada, salvo che accessi laterali non consentano comunque di accedervi.
7. Gli spazi lasciati liberi tra i posteggi dati in concessione dovranno sempre rimanere liberi e sgombri da oggetti o attrezzature.
8. Le tende collocate a protezione delle merci devono avere una altezza minima da terra di 3 (tre) metri con possibilità di un rapido innalzamento almeno a 4 (quattro) metri.
9. In nessuna concessione possono essere detenute bombole di gas GPL in utilizzo o deposito superiore complessivamente a 75 (settantacinque) Kg. Non è consentito detenere bombole, anche se vuote, se non collegate agli impianti.

Art. 26 – LA FORMA ITINERANTE, DIVIETI E LIMITAZIONI



1. Il commercio in forma itinerante può essere svolto su tutto il territorio comunale ad esclusione delle aree indicate nel seguente comma 2; nelle restanti aree è consentito con l'osservanza delle disposizioni del presente articolo.
2. Per esercitare l'attività di vendita nel territorio comunale nelle aree rese disponibili per l'attività di commercio, gli operatori devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010 e ss.mm.ii., nonché essere in regola con la normativa in materia fiscale e previdenziale.
2. Al fine di salvaguardare le aree di maggior pregio artistico e monumentale del tessuto urbano e al fine di tutelare i luoghi e i monumenti cittadini è vietato l'esercizio in forma itinerante all'interno del centro storico così come individuato dalle disposizioni contenute nello strumento urbanistico e nelle ulteriori aree individuate dal Comune ai sensi dell'art. 49 della legge regionale.
3. L'esercizio dell'attività itinerante, al di fuori dei luoghi indicati dal comma 2 è consentito purché il transito e la sosta del veicolo utilizzato siano conformi alle disposizioni del codice della strada anche se riferite ad eventuali limitazioni; il veicolo utilizzato dovrà rispondere alle caratteristiche ed ai requisiti indicati dal codice della strada e ogni eventuale violazione alle disposizioni del codice, oltre che all'applicazione delle specifiche sanzioni, costituisce anche violazione alle disposizioni del presente Regolamento.
4. Nell'esercizio dell'attività in forma itinerante si dovrà escludere qualsiasi tipo di occupazione di suolo pubblico e l'eventuale sosta del veicolo dovrà avvenire per il tempo strettamente necessario a fornire al cliente il servizio; è in ogni caso vietato il prolungamento della sosta ad oltre un'ora in maniera tale da trasformare l'attività in quella di tipo "A" con l'utilizzo di posteggio.
5. L'operatore non può fermarsi nello stesso giorno per più di una volta nello stesso posto.
6. È vietata la vendita in forma itinerante attraverso l'uso di banchi aperti fissi o muniti di ruote e l'esposizione della merce esternamente al veicolo utilizzato per la vendita, integrando tale ipotesi quella del commercio su posteggio senza la prescritta autorizzazione.
7. Il produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante è soggetto alle medesime disposizioni previste dal presente articolo.
8. Il veicolo utilizzato per l'esercizio della forma itinerante, pur nel rispetto di quanto previsto dai commi precedenti, potrà sostare sulla sede stradale a condizione che il fronte di vendita sia rivolto verso l'esterno della sede stessa in modo da non costituire pericolo per i clienti e per i veicoli transitanti, si potrà derogare a tale divieto solamente nell'ipotesi che il veicolo nell'effettuare la sosta abbia il proprio fronte vendita distante almeno 3 (tre) metri dal margine esterno della sua semicarreggiata. Nell'ipotesi che l'attività sia svolta con un veicolo che necessita dell'apertura di una appendice la suddetta misura può essere ridotta a 2 (due) metri misurati tra l'estremità dell'estensione dell'appendice e il margine della sua semicarreggiata.
9. Non sono considerati mezzi mobili le attrezzature di vendita dotate di ruote di qualsiasi tipo, montate ad arte e che non facciano originariamente parte integrante del mezzo stesso. La sosta di detto veicolo è consentita, a richiesta del consumatore, solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo di vendita e, comunque, a condizione che la sosta effettuata in conformità alle prescrizioni del Codice della strada e delle Ordinanze Sindacali relative al contenimento dell'emissione dei gas di scarico inquinanti.
10. Il veicolo utilizzato per l'esercizio della vendita nella forma itinerante non potrà sostare (e



quindi effettuare la vendita) a meno di 400 metri dalle altre attività di vendita di tipo “fisso” e di tipo mediante l'utilizzo di posteggio delle stesse categorie merceologiche.

11. Il divieto al commercio svolto in maniera itinerante è vietato a non meno di 200 metri dalle sedi istituzionali, da ospedali, stazioni ferroviarie, fermate dei mezzi di trasporto, dalle aree sottoposte a vincolo ai sensi D.Lgs. n. 42/2004 afferente al “Codice dei beni culturali e ambientali” e, comunque in tutte le zone sottoposte a vincoli di tutela, ivi compresi quelli afferenti a siti di interesse religioso.

Art. 27 – I MERCATI

1. Le caratteristiche delle aree destinate allo svolgimento dei mercati sono indicate negli allegati, facenti parte integrante del presente Regolamento.
2. Nei mercati è consentito l'esercizio dell'attività a coloro che, quali concessionari, risultino in possesso dell'autorizzazione e della relativa concessione di suolo pubblico per quel mercato ed a coloro che provenienti da qualsiasi nazione europea siano dotati di titolo abilitativo rilasciato dal paese di origine accompagnato da traduzione ufficiale del documento e che abbiano avuto la possibilità di esercitare a seguito della partecipazione alle operazioni di spunta.
3. Nel caso in cui la data di svolgimento del mercato cada in un giorno festivo, lo stesso si svolgerà nella medesima giornata oppure, su istanza degli operatori, delle Associazioni di categoria o di iniziativa dell'amministrazione comunale, con apposito atto, potrà essere previsto lo svolgimento del mercato nel giorno antecedente, successivo o in altra data da concertare.
4. Nell'ipotesi indicata dal precedente comma 3 le assenze degli operatori assegnatari non saranno conteggiate ai fini della determinazione del numero massimo delle assenze per il mancato utilizzo della concessione.
5. Il comune, per ragioni contingibili e urgenti può procedere allo spostamento, sospensione, trasferimento temporaneo, riduzione dei posteggi, dandone comunicazione alle associazioni partecipanti alla concertazione, indicando le motivazioni ed il termine per il ripristino delle condizioni di normalità.
6. L'istituzione, lo spostamento di sede, la variazione del giorno di svolgimento, la riduzione o l'aumento del numero di posteggi, la soppressione ed ogni altra modifica nella struttura del mercato, possono essere effettuate previa concertazione con le associazioni interessate utilizzando le disposizioni contenute nell'articolo 31.
7. L'amministrazione Comunale si riserva la facoltà di stabilire, di propria iniziativa o su istanza delle associazioni di categoria, l'eventuale edizione aggiuntiva rispetto a quella stabilita dal Regolamento in occasione di particolari ricorrenze o festività

Art. 28 – LE FIERE E FESTE RELIGIOSE E PATRONALI

1. Le caratteristiche delle aree destinate allo svolgimento delle fiere sono indicate nelle Schede e relativi Layouts allegati al Piano comunale, facente parte integrante del presente Regolamento.
2. La partecipazione alle fiere è consentita a coloro che sono in possesso dell'autorizzazione



comunale per lo svolgimento dell'attività di commercio su area pubblica di tipo a) oppure di tipo b) e che abbiano ottenuto la concessione triennale di posteggio, rinnovabile ai sensi dell'articolo 13 comma 3 del presente Regolamento per eguale periodo, a mezzo di partecipazione al bando pubblico; in tale ipotesi si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 27 del presente Regolamento in quanto compatibili.

3. Il comune per ragioni contingibili e urgenti può procedere allo spostamento, sospensione, trasferimento temporaneo, riduzione dei posteggi, dandone comunicazione alle associazioni partecipanti alla concertazione, indicando le motivazioni ed il termine per il ripristino delle condizioni di normalità.
4. L'istituzione, lo spostamento di sede, la variazione del giorno di svolgimento, la riduzione o l'aumento del numero di posteggi, la soppressione ed ogni altra modifica nella struttura della fiera, possono essere effettuate previa concertazione con le associazioni interessate utilizzando le disposizioni contenute nell'articolo 31.
5. Per ogni fiera è redatta una graduatoria degli operatori abilitati a partecipare alle operazioni di spunta, suddivisa per settore merceologico e per ognuna delle categorie speciali; tale graduatoria sarà formata iniziando dai soggetti che saranno risultati idonei nella partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione del posteggio nella fiera di cui trattasi che non abbiano avuto l'opportunità di risultare assegnatari.
6. La graduatoria sarà redatta sulla base dei seguenti criteri:
 - 1) anzianità di presenze sul mercato;
 - 2) a parità dell'anzianità di presenze, anzianità di iscrizione alla CCIAA.
7. Potranno essere aggiunti alla graduatoria di spunta tutti gli operatori abilitati ad esercitare l'attività nel territorio nazionale previa presentazione, almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per lo svolgimento della fiera, di apposita domanda al Comune, tramite lo sportello telematico. Ultimata la graduatoria, alle operazioni di spunta per l'assegnazione dei posteggi eventualmente ancora disponibili potranno partecipare tutti gli operatori presenti in possesso del titolo abilitativo previsto, anche se non abbiamo presentato la preventiva domanda sopra citata.
8. Fermo restando le disposizioni inerenti all'attribuzione del punteggio di partecipazione alle operazioni di spunta della fiera, il responsabile del servizio provvederà ad aggiornare dopo l'effettuazione di ogni edizione la graduatoria, rendendola pubblica mediante affissione all'albo pretorio.
9. Nell'ipotesi che la fiera abbia una durata pari o superiore a 2 (due) giorni, la presenza alla fiera verrà riconosciuta solo se garantita per l'intero periodo di svolgimento.

Art. 29 – LE FIERE PROMOZIONALI A CARATTERE STRAORDINARIO

1. Sono fiere commerciali a carattere straordinario quelle previste dall'articolo 39 comma 1 lettera q) della legge regionale, la cui cadenza non può essere programmata negli anni a causa della straordinarietà ed occasionalità dell'evento che quindi non consente l'inserimento di tale manifestazione nel Piano comunale; in ragione di tale straordinarietà la concessione di suolo pubblico che consente la partecipazione non potrà essere rilasciata a mezzo bando pubblico, né avere durata superiore a quella di svolgimento dell'evento.
2. Tali manifestazioni sono promosse su iniziativa dell'amministrazione comunale o su istanza



delle associazioni, enti o soggetti diversi iscritti al terzo settore, al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive, valorizzazione delle attività artigianali, integrazione di operatori europei ed extraeuropei, allo sviluppo del commercio equo e solidale, nonché alla realizzazione e valorizzazione di attività di animazione, sportive e culturali.

3. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui al comma precedente ed in particolare l'integrazione fra le varie tipologie di commercianti e cittadini, nazionali o stranieri che siano, alle manifestazioni di cui al presente articolo partecipano i commercianti su area pubblica e possono partecipare tutti coloro che a vario titolo ne risultano legittimati.
4. Le manifestazioni commerciali a carattere straordinario sono organizzate dal comune anche previa richiesta di organizzazioni o associazioni; il comune redige, di norma entro il mese di dicembre dell'anno precedente, il calendario delle manifestazioni che si intendono svolgere nell'anno successivo. Solo per ragioni di urgenza e sempre che non vi sia sovrapposizione di date con altra manifestazione il comune potrà inserire nel calendario e quindi consentire lo svolgimento della manifestazione per la quale sia stata presentata richiesta di inserimento almeno 30 (trenta) giorni prima del suo inizio.
5. Le manifestazioni possono essere gestite dalle associazioni richiedenti l'inserimento nel calendario previa sottoscrizione di un disciplinare predisposto dall'amministrazione comunale. Ai partecipanti o all'organizzatore viene rilasciata la concessione di suolo pubblico che consente l'esercizio dell'attività.

Art. 30 – MERCATINI DELL'ANTIQUARIATO E DEL COLLEZIONISMO

1. Il comune, previa concertazione, può istituire con le procedure previste dall'articolo 31 comma 6 del presente Regolamento i mercatini dell'antiquariato e del collezionismo; tali manifestazioni sono inserite, dopo il periodo di sperimentazione previsto, nel Piano comunale che costituisce parte integrante del presente Regolamento.
2. Alle manifestazioni di cui al precedente comma 1 possono partecipare tutti coloro che risultano iscritti al registro delle imprese o che siano in possesso di partita IVA; possono partecipare anche soggetti che svolgono attività del tutto sporadica e non professionale se dotati del tesserino previsto dal successivo comma 5; tali soggetti, denominati anche Hobbisti, possono effettuare la vendita di soli prodotti non alimentari di modico valore commerciale e non potranno svolgere, al di fuori delle manifestazioni di cui al presente articolo, alcuna attività di commercio in forma professionale di qualsiasi tipologia.
3. Nell'ipotesi che gli Hobbisti pongano in vendita cose usate, queste, di modico valore, dovranno essere di proprietà del medesimo ovvero provenire dal comune utilizzo del proprio nucleo familiare.
4. Per modico valore si intendono le cose, nuove o usate, il cui prezzo di vendita di ogni singolo prodotto, che comunque deve essere esposto, non superi i 50,00 € e comunque il complessivo importo di tutti i prodotti esposti non potrà superare i 1.000,00 €.
5. Per ogni nucleo familiare anagraficamente residente in questo territorio comunale può essere rilasciato esclusivamente un solo tesserino che abilita alla partecipazione ai mercatini dell'antiquariato e del collezionismo che si svolgono nel territorio nazionale, nel rispetto delle



- disposizioni dettate dalle regioni ospitanti; il tesserino, numerato, dotato di fotografia e dei dati identificativi dell'interessato, avrà validità per l'intero anno solare decorrente dalla data di rilascio e dovrà essere esposto durante lo svolgimento della manifestazione. Nel tesserino saranno presenti 8 specifici spazi che dovranno essere vidimati dall'organizzatore della manifestazione o anche direttamente dall'interessato o in mancanza dagli organi di vigilanza.
6. Nell'ipotesi di smarrimento, deterioramento o altra causa di inutilizzazione del tesserino, dovrà essere richiesto duplicato, con modalità telematica, allegando dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 445/2000 e C.P., in merito al numero delle manifestazioni a cui si è già partecipato nell'anno solare di riferimento.
 7. Gli interessati potranno richiedere il rilascio del tesserino di cui al comma 3 compilando esclusivamente l'apposito modello telematico predisposto dall'amministrazione comunale.
 8. È vietata la vendita di prodotti realizzati, tutto o in parte, da metalli preziosi, pietre preziose o corallo.
 9. Nell'ipotesi che la persona che chiede il rilascio del tesserino compili il modello predisposto indicando dati o fatti non veritieri, oltre alle sanzioni penali previste per le dichiarazioni mendaci non potrà ottenere il rilascio del tesserino per i due anni successivi nessuno dei componenti del proprio nucleo familiare.
 10. Il titolare del tesserino deve garantire la propria presenza sul posto per tutta la durata della manifestazione, potrà essere affiancato, ma non sostituito, solamente da persona facente parte del medesimo nucleo familiare.
 11. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, salvo che non siano già previste da una norma penale o dalla legge regionale, sono sanzionate ai sensi dell'articolo 33 del presente Regolamento.
 12. Possono partecipare in qualità di Hobbista solamente i soggetti in possesso del tesserino rilasciato da uno dei comuni della Regione Lazio.
 13. Il Comune si riserva, previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica, la facoltà di affidare la gestione e l'organizzazione del mercatino dell'antiquariato e del collezionismo ad associazioni di gestione dei servizi mercatali, associazioni, reti di imprese, consorzi, o cooperative, associazioni di categoria o società loro collegate, che operano in regime di convenzione e di sussidiarietà con il comune per la gestione di servizi individuati dallo stesso comune, con apposita convenzione.

Art. 31 - ISTITUZIONE, MODIFICA, SOPPRESSIONE DEI MERCATI, DELLE FIERE E DEI POSTEGGI FUORI MERCATO

1. Le aree destinate allo svolgimento dell'attività commerciale possono essere modificate per ragioni di pubblico interesse, viabilità, igiene, decoro urbano o altre motivazioni; possono altresì essere soppresse in toto o in parte o nella stessa misura spostate in altra sede.
2. La soppressione, la modifica, l'istituzione o lo spostamento della sede di svolgimento, sia di iniziativa della pubblica amministrazione che su istanza degli interessati o loro rappresentanti dovrà essere approvata dal Consiglio comunale solo dopo che si sia verificato, a seguito di un periodo di sperimentazione di almeno 12 mesi eventualmente prorogabile, la funzionalità della modifica.
3. In deroga alla previsione del comma 2 la disposizione potrà essere adottata dalla Giunta



Comunale nei casi di massima urgenza e comunque per periodi non superiori a 12 (dodici) mesi eventualmente rinnovabili.

4. Nell'ipotesi di spostamento dell'area la nuova assegnazione dei posteggi avverrà seguendo le procedure previste per il bando di miglione ovvero contenute nell'articolo 15 commi 4, 5, 6 e 7 del presente Regolamento.
5. Solo nell'ipotesi che i posteggi oggetto dello spostamento, modifica o soppressione siano in misura superiore al 50 % (cinquanta per cento) dell'intero organico la riassegnazione della concessione riguarderà l'intero organico del mercato o fiera.
6. L'istituzione di nuove aree, sia per lo svolgimento dei mercati, fiere, mercatini e posteggi fuori mercato, può avvenire solo previo inserimento della manifestazione nel Piano comunale che fa parte del presente Regolamento. Prima di tale inserimento è possibile prevedere la sperimentazione della manifestazione al fine di verificare la necessità del suo svolgimento, la reale opportunità e l'impatto commerciale per i commercianti su area pubblica, su area privata e per i consumatori; tale sperimentazione avviene mediante atto di indirizzo politico espresso dalla Giunta Comunale. Per tutta la durata di svolgimento della sperimentazione non possono essere rilasciate concessioni e nessun vantaggio sarà assegnato ai partecipanti per la successiva assegnazione a mezzo bando pubblico.
7. Ogni nuovo mercato o fiera, ovvero aggiunta di posteggi rispetto all'esistente organico, deve prevedere anche la presenza di specifici posteggi riservati:
 - a) ai soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 104/92;
 - b) ai produttori agricoli previsti dal D.Lgs 228/2001;
 - c) ai soggetti beneficiari di interventi pubblici di sostegno all'imprenditoria giovanile;
 - d) alle imprese artigiane e di servizio.
8. Nei mercati e nelle fiere esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento nei quali i posteggi riservati indicati dal comma precedente non siano presenti si provvederà al loro inserimento, nella misura possibile, qualora si proceda ad incrementare l'organico previsto dal Piano comunale.
9. Nei posteggi fuori mercato realizzati mediante struttura fissa regolarmente autorizzata, esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento e che fossero autorizzati alla commercializzazione non di uno o entrambi i settori merceologici ma solamente di categorie merceologiche estremamente limitate si potrà consentire, previa sperimentazione da svolgersi nelle forme previste dal presente articolo, a svolgere anche attività di servizio compatibile con il luogo e la struttura o alla commercializzazione del totale settore merceologico.
10. L'istituzione a scopo sperimentale di un mercato, fiera, o posteggio fuori mercato o ogni altra modifica può avere una durata massima di 12 mesi eventualmente prorogabile.

Art. 32 – DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. L'autorizzazione per il commercio su area pubblica è revocata e la concessione dichiarata decaduta nei casi previsti dall'articolo 55 della legge regionale e nei casi di cui alle vigenti disposizioni in materia di occupazione suolo pubblico.
2. La concessione di posteggio per la partecipazione alle fiere decade nell'ipotesi che il posteggio non sia utilizzato per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste



in un triennio; la presenza alle fiere di durata superiore a 2 giorni si ottiene con la presenza di almeno due terzi della sua durata.

3. L'autorizzazione e la contestuale concessione di posteggio per la partecipazione ai mercati o posteggi fuori mercato è revocata nell'ipotesi di mancato utilizzo del posteggio per periodi complessivamente superiori a quattro mesi in ciascun anno solare;
4. Si considera assenza giustificata il mancato utilizzo del posteggio o la sospensione dell'attività dovuta a malattia, gravidanza o servizio civile volontario, da notificare all'amministrazione comunale a mezzo di idonea certificazione entro 90 giorni dal verificarsi dell'evento; decorso tale termine l'assenza non potrà essere giustificata e comporterà l'applicazione delle presenti disposizioni.
5. Le assenze degli operatori sono giustificate in caso di condizioni atmosferiche avverse, constatate e comunicate ai venditori in loco al momento dell'apertura del mercato dall'Agente di Polizia Locale incaricato della sorveglianza.
6. All'operatore concessionario, o al soggetto che abbia avuto l'opportunità di utilizzare il posteggio attraverso le operazioni di spunta, che senza giustificato motivo abbandoni il posteggio prima dell'orario previsto non sarà computata la presenza per quel giorno.
7. Si procede alla dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione e se contestuale alla revoca della concessione di posteggio nell'ipotesi che l'interessato abbia provveduto alla cancellazione dal registro delle imprese, anche se successivamente avesse provveduto a iscriversi nuovamente, in tale ipotesi si tratterebbe di iscrizione di altra nuova azienda dotata di partita IVA diversa rispetto a quella cessata.
8. La concessione di suolo pubblico, o la partecipazione al bando di assegnazione, decade nell'ipotesi che la dichiarazione auto-certificativa resa dagli interessati non risulti veritiera agli accertamenti effettuati dal comune, tanto da costituire comunicazione di notizia di reato all'Autorità Giudiziaria.

Art. 33 – SOSPENSIONE DEL TITOLO ABILITATIVO

1. La sospensione di validità dell'autorizzazione opera nell'ipotesi di reiterazione delle seguenti violazioni:
 - a) Esercitare l'attività di commercio in forma itinerante nelle aree vietate a tale forma e indicate nell'articolo 25 del presente Regolamento;
 - b) esercitare il commercio nelle aree demaniali non comunali in assenza del nulla osta delle autorità competenti o esercitare in difformità delle condizioni o prescrizioni imposte dall'autorità;
 - c) esercitare l'attività di commercio negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie, nei porti e nelle autostrade in assenza del permesso del gestore di tali aree;
 - d) esercitare l'attività di commercio su area pubblica con l'autorizzazione prevista dall'articolo 45 della Legge ovvero mediante l'utilizzo di posteggio, in un luogo diverso rispetto a quello previsto per quel giorno dalla concessione;
 - e) consentire la sostituzione del titolare dell'autorizzazione in violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 9 del presente Regolamento;
 - f) esercitare l'attività di commercio su area pubblica fornendo al cliente il servizio assistito di somministrazione, tale si considera anche la fornitura delle bevande direttamente nel



bicchieri;

- g) esercitare l'attività di commercio mediante l'utilizzo di posteggio omettendo di esibire agli organi di vigilanza l'autorizzazione e contestuale concessione di posteggio in originale;
- h) esercitare il commercio su area pubblica senza essere in possesso della regolarità contributiva (DURC);
- i) esercitare qualsiasi forma di attività di commercio su area pubblica senza essere in possesso della carta di esercizio in originale;
- j) compilare la carta di esercizio in forma diversa rispetto a quanto indicato nell'articolo 10 del presente Regolamento;
- k) esercitare il commercio su area pubblica di oggetti da punta e da taglio o altri oggetti usati in difformità delle disposizioni specifiche previste dal presente Regolamento;
- l) esercitare il commercio su area pubblica di animali da affezione;
- m) esercitare il commercio su area pubblica senza rispettare le disposizioni in materia di orari;
- n) esercitare il commercio su area pubblica mediante l'utilizzo di un posteggio senza rispettare le prescrizioni e le dimensioni previste dal presente Regolamento e dal Piano comunale;
- o) esercitare il commercio su area pubblica su di un numero di posteggi superiori a quelli previsti dall'articolo 46 comma 2 della Legge Regionale;
- p) esercitare il commercio in forma itinerante senza utilizzare uno dei veicoli previsti dall'articolo 47 del codice della strada;
- q) effettuare nella forma itinerante soste di durata superiore a quella consentita per il servizio da rendere al cliente presente;
- r) effettuare attività di commercio nei mercatini dell'antiquariato e del collezionismo previsti dall'articolo 29 del presente Regolamento in difformità delle previsioni previste in tale disposizione; nello specifico si ridurrà del 50% il numero delle possibili partecipazioni nel rilascio del tesserino successivo.

- 2. Ai sensi della legge regionale si ha reiterazione quando il medesimo operatore commette la medesima violazione nell'arco di 2 anni, anche se ha provveduto al pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 689/81.
- 3. Ai fini della reiterazione hanno valore unicamente le violazioni commesse nel territorio di questo comune.
- 4. Nell'ipotesi di reiterazione di una delle violazioni indicate dal precedente comma 1 l'amministrazione comunale provvederà alla sospensione del titolo autorizzativo per un periodo di 7 giorni; tale sospensione non concorre a determinare il numero massimo delle assenze nell'utilizzo del posteggio previsto dall'articolo 55 della Legge regionale.

Art. 34 – SANZIONI

- 1. Salvo diversa disposizione di legge, le violazioni al presente Regolamento sono soggette al pagamento della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 così come previsto dall'art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- 2. Ai sensi dell'art. 16 della L. 689/81 la Giunta ha facoltà di stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma dell'art. 16.



3. Ai sensi dell'art.15 -ter. comma 1 del D.L. n. 34 del 30/04/2019 "Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive possono disporre, con norma regolamentare, che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti".

Art. 35 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Le concessioni di suolo pubblico rilasciate ed utilizzate per attività produttive diverse da quelle trattate dal presente Regolamento, quali quelle relative alla rivendita della stampa quotidiana e periodica, somministrazione di alimenti e bevande e attività artigianali, possono utilizzare le medesime previsioni del presente Regolamento relativamente alla durata delle concessioni e alle procedure inerenti al rinnovo.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti, in particolare a quelle contenute nella legge regionale e in ogni altra normativa applicabile in materia. In caso di eventuali incongruenze o carenze regolamentari, trovano applicazione le normative statali e regionali di settore.

Art. 36 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività dell'atto deliberativo che lo approva.